



Data di pubblicazione: 03/05/2022

Nome allegato: *Allegato_1_Informazioni Complementari.pdf*

CIG: 9158110772 (1); 9158092897 (2);

Nome procedura: *Procedura aperta telematica di carattere comunitario, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei «Servizi di assicurazione "All Risk opere d'arte" (lotto 1) e "All Risk elettronica" (lotto 2)»*

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento dei «*Servizi di assicurazione "All Risk opere d'arte" (lotto 1) e "All Risk elettronica" (lotto 2)*»

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Allegato "1" alle Informazioni Complementari

CIRCOLARE N. 85/2 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento dei «*Servizi di assicurazione "All Risk opere d'arte" (lotto 1) e "All Risk elettronica" (lotto 2)*»

**Via Ciro il Grande, n. 21, 00144-ROMA
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**



IV

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI SERVIZIO AA. GG., PERSONALE E BILANCIO

Prot. 1. 14157 all. 1

C.05.02.(3)

Circ. n. 85(2)

Roma, 17 MAG. 2004

Ai Direttori degli Istituti archivistici LORO SEDI

Oggetto: Valutazione economica del patrimonio archivistico

E, p.c.,

Al Gabinetto dell'Onorevole Ministro
Alle Segreterie degli Onorevoli Sottosegretari di Stato
All'Ufficio Legislativo
All'Ufficio Centrale del Bilancio
Al Segretariato Generale: Servizio I – Bollettino Ufficiale
Ufficio Organizzazione
Servizio VIII
ROMA

Al Servizio di Controllo Interno

Ai Direttori dei Servizi
All'Archivio del Servizio I

N. D. G.
N. D. G.

L'art. 14 del D. L.vo 7.8.1997 n. 279 contempla una nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del conto generale del patrimonio, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di attribuire un valore economico ai beni indicati dall'art. 822 del Codice Civile, tra cui rientrano gli archivi.

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.4.2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.1.2003) sono stati determinati i relativi criteri di valutazione, assumendo come parametro lo sviluppo in metri lineari delle scaffalature in cui è conservato il materiale. La misura base è quindi il metro lineare, al quale è stata attribuita una stima di €. 5.164,5, suscettibile di variazione secondo i coefficienti indicati nell'allegato B al predetto decreto.

Giova al riguardo precisare che talune modifiche proposte dalla scrivente non hanno potuto trovare immediato accoglimento, attesa l'esigenza di giungere alla sollecita approvazione del decreto di cui trattasi. Il Ministero competente si è peraltro dichiarato disponibile a riesaminare il problema alla luce di eventuali difficoltà insorte in fase applicativa.

Per corrispondere a quanto prescritto dal legislatore, è quindi necessario avviare le procedure di valutazione, che dovranno interessare tutto il patrimonio archivistico di proprietà statale: restano invece esclusi gli archivi e i singoli documenti di proprietà di enti pubblici o di privati, custoditi a qualunque titolo negli Archivi di Stato.

A tal fine, gli Istituti che hanno aderito al Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS) potranno avvalersi delle procedure informatiche previste da tale progetto, mentre i rimanenti provvederanno in via autonoma.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

In entrambi i casi i dati saranno comunicati alla scrivente, per l'inserimento nel conto generale del patrimonio. A tal fine, si sono avviati contatti con l'Ufficio Centrale del Bilancio per la revisione della modulistica in uso (modelli 15 e 16 Rag. Centr.).

Per assicurare, nei limiti del possibile, l'uniforme applicazione dei criteri sopra specificati, è stato costituito un gruppo di lavoro, che ha elaborato una serie di suggerimenti, utilizzabili dai dipendenti Istituti, procedendo anche, a titolo di esempio, ad attribuire un valore indicativo per taluni fondi (cfr. allegato).

Si ricorda infine che il codice SEC dei beni archivistici è il seguente: BA CA BA AA GA

Le SS. LL. avranno cura di tener informato lo scrivente sull'andamento delle operazioni e su eventuali difficoltà incontrate.

1. .

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

RELAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO

- Valutazione economica e inventariazione del patrimonio archivistico di Otello Pedini
- Fonti normative
- Premessa
- Coefficienti di valutazione
 - B – STATO DI CONSERVAZIONE E COMPLETEZZA
 - C – Periodo storico dal VII al XXI secolo
 - D – Supporto e condizionamento
 - E – Rilevanza per la ricerca storica
 - F – Rarità e pregio
- Esempi
 - Esempio 1 – Archivio di Stato di Ragusa, *Catasto terreni e fabbricati*
 - Esempio 2 - Archivio di Stato di Palermo, *Archivio Belmonte*
 - Esempio 3 – Archivio di Stato di Parma, *Notai di Parma, Protocolli notarili*

VALUTAZIONE ECONOMICA E INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO

A – Inventariazione

Il carattere demaniale dei documenti degli Archivi di Stato italiani è stato affermato per la prima volta in dottrina da E. Sebastiani nel 1904 (*Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*): l'elencazione dei beni demaniali contenuta nell'art. 427 del C. C. 1865 era infatti pacificamente ritenuta di carattere esemplificativo. L'art. 76 del regolamento per gli Archivi di Stato a sua volta riconosceva *il carattere demaniale insito negli atti di Stato*. L'art. 822 del C. C. 1942 e, in seguito, l'art. 18 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409, ora rifuso nell'art. 54 del D. L.vo 29.10.1999 n. 490, hanno poi affermato in modo esplicito tale natura.

L'articolo 68 comma 4 del citato regolamento 2.10.1911 n. 1163 (tuttora in vigore a norma dell'art. 12 del D. L.vo 29.10.1999 n. 490) recita: *Di tutte le carte costituenti l'archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e quello degli atti contenuti, notando, quando si possa, se siano originali e copie.*

Come chiarito a suo tempo con circolare 22.5.1974 n. 28, la finalità della normativa afferente all'iscrizione in inventario degli atti d'archivio deve considerarsi duplice. Da un lato essa concerne l'ordinamento archivistico in ordine a tutti i compiti d'istituto cui gli Archivi di Stato adempiono, in quanto l'inventario costituisce il presupposto della possibilità di corrispondere alle richieste degli utenti tanto a fini storico – scientifici quanto per usi amministrativi, d'altro lato inerisce al compito di doverosa salvaguardia dei beni demaniali, in attuazione della legge e del regolamento di contabilità di Stato.

Occorre peraltro tener presente che l'inventario di un archivio non si riduce a un elenco di documenti: esso presuppone infatti che l'archivio sia riordinato secondo il metodo storico (la cui osservanza costituisce obbligo giuridico: art. 68, comma 2, regolamento citato). Ciò comporta la ricostruzione della storia della struttura e del *modus operandi* dell'Ente produttore, che può essere compiuta solo da personale tecnicamente qualificato e richiede un notevole impegno (cfr. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*).

Ad esempio, il fondo *Camerale* dell' Archivio di Stato di Roma conta circa 7.700 unità archivistiche (buste e registri), ciascuna delle quali conserva in media 1000 documenti, redatti in scritture di difficile lettura e irte di abbreviazioni : atteso l'attuale stato delle risorse organiche dell'Amministrazione archivistica, occorrerebbero decine di migliaia di anni, secondo il calcolo del prof. Lodolini, per inventariare compiutamente il patrimonio archivistico nazionale. Giova al riguardo ricordare che uno solo dei grandi archivi della Federazione Russa (il cui patrimonio documentario è di gran lunga inferiore, per quantità e qualità, a quello italiano) dispone di personale tecnico in numero pari all'Amministrazione italiana nel suo complesso

Si potrebbe perciò ipotizzare una lacuna nel sistema di individuazione giuridica dei beni archivistici demaniali, con conseguenti riflessi negativi sulla loro tutela. In realtà, come è stato osservato in occasione di una celebre vertenza giudiziaria, *se deve valere il principio che unica garanzia è costituita dalla individuazione dei singoli documenti, si comprenderà facilmente come non sarebbe sufficiente neppure la cartulazione poiché alla fin fine potrebbe sempre ipotizzarsi una successiva sostituzione di alcuni documenti con altri debitamente provvisti dello stesso numero di carta*. La giurisprudenza, seguendo un'autorevole dottrina, ha peraltro affermato che la prova dei diritti dello Stato può desumersi da altri elementi, come la struttura dell'ordinamento archivistico (si vedano ATTANASIO *La controversia sul decreto di deposito coatto dell'archivio Altieri*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, LIII (1993), pp.43/86 e SPAGGIARI *Rivendicabilità degli archivi e documenti degli Stati preunitari a favore dello Stato italiano*, in *Archivio Giuridico F. Serafini*, vol CCVIII , 1988, fasc. 4; cfr.

anche Cass. Civ. – SS. UU. – 5.12.1990 n. 11679 e TAR Lazio 24.5.1988 n. 717. Per un interessante caso di rivendica all'estero, cfr. Alta Corte di Giustizia di Londra 30.8.1918 , nel caso *Medici Tornaquinci*)

Un primo tentativo di rilevazione sistematica del patrimonio conservato negli Archivi di Stato italiani fu portato a termine, in piena guerra, dal Ministero dell'Interno della R.S. I. (Bologna, Zanichelli, 1944); altra rilevazione fu condotta nel 1952.

Di ben altro spessore, la *Guida Generale degli Archivi di Stato italiani*, avviata nel 1966 e pubblicata in 4 volumi tra il 1981 e il 1994, oggi inserita on line e costantemente aggiornata (si veda il sito www.archivi.beniculturali.it). Occorre ricordare che, nello spirito della circolare n. 28/74, si pensava di utilizzare, come unità di descrizione in inventario dei beni dello Stato, gli "schede" predisposti per la stesura della *Guida*, i quali contengono: nome esatto del fondo o della serie e notizie necessarie a individuare con sicurezza il complesso documentario (dispersioni, discordanze tra il nome e il reale contenuto); consistenza, data d'ingresso in archivio con la specificazione dell'occasione e del titolo d'acquisto (versamento, deposito, dono, acquisto, lascito testamentario, cessione in pagamento di imposte, confisca di beni di cui si sia tentata l'illecita esportazione ecc.); gli eventuali atti di corredo.

L'assoluta uniformità dei criteri di inventariazione non può peraltro essere raggiunta. Diversità di ogni genere (origine, natura, tempi, partizione e estensione) contraddistinguono infatti le serie documentarie ed impongono un tipo diverso di mezzi di corredo, ossia quello che appaia, caso per caso, più utile come chiave di ricerca e che consenta una più chiara descrizione, cosicché tali strumenti di indagine vanno dall'analicità del registro alla sinteticità di altri mezzi.

B – Valutazione economica

Anteriormente al D. L.vo n. 279/97 non sussisteva alcun obbligo di valutazione economica dei beni archivistici. Nel corso di talune verifiche amministrativo – contabili era stata sostenuta l'estensibilità alla fattispecie del R. D. 26.8.1927 n. 1917, ma tale linea interpretativa, priva di ogni fondamento, è stata lasciata cadere dall'Ispettorato Generale di Finanza.

Infatti:

Il R. D. n. 1917/27, adottato in forza del combinato disposto degli articoli 7 comma 2 e 16 del regolamento di contabilità di Stato, non è stato formato con l'intervento del Ministro dell'Interno, allora competente in materia archivistica;

dopo l'entrata in vigore dell'art. 822 CC può ragionevolmente dubitarsi dell'attuale vigenza degli articoli sopra citati (in questo senso, Consiglio di Stato – sezione III – 4.12.1956 n. 904); i beni archivistici erano già demaniali nel 1924, per cui non potevano ritenersi soggetti a norme dettate per beni patrimoniali indisponibili, come allora erano le raccolte bibliografiche e museali.

Dopo il 1997, si è posto il problema di adottare coefficienti valutativi idonei, tali nel contempo da evitare eccessivi aggravii agli istituti.

I parametri del commercio antiquario sono fuorvianti, giacché esso è condizionato da fattori estrinseci, legati al mondo del collezionismo: un documento dovrebbe così avere una valutazione esorbitante solo perché reca la firma di un personaggio storico che nel momento dell'acquisto è "di moda" e ciò indipendentemente dal suo reale valore storico. Occorre ribadire che l'archivio è un complesso organico, una "universitas rerum" che è l'antitesi di una collezione (cfr. l'art. 50 del regolamento n. 1163/11, che vieta di *alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezioni speciali o istituire arbitrari riordinamenti in opposizione all'art. 68*) e in cui i singoli documenti sono legati da un nesso organico necessario, indipendente da scelte personali del titolare (se io decido di raccogliere autografi di Napoleone oppure lettere scritte in inchiostro verde, si tratta di una

valutazione estrinseca suscettibile di mutamento; al contrario, esiste un collegamento funzionale, ad es., tra l'atto inviato alla Corte dei Conti per il visto, il rilievo formulato, la relativa risposta e la pronuncia della sezione di controllo).

Lo Stato non può e non deve perciò rincorrere tutte le oscillazioni di un mercato fluttuante.

Non sono neppure utilizzabili i criteri applicati ai fini della copertura assicurativa per mostre, giacché la relativa misura dipende non solo e non tanto da elementi oggettivi quanto piuttosto dai rischi cui il bene viene esposto (la polizza per un prestito in Svizzera comprensibilmente costa meno di quella per un prestito in Burundi, dove imperversa la guerra civile).

L'unica esperienza di valutazione mediante perizia giudiziale di beni archivistici espropriati ha dato luogo a esiti opinabili proprio perché si è guardato ai singoli atti piuttosto che stimarli nel loro contesto – operazione lecita per le biblioteche ma esiziale per gli archivi.

Il solo parametro oggettivo riconosciuto a livello internazionale dal Conseil International des Archives è lo sviluppo per metri lineari delle scaffalature su cui il materiale è collocato.

Il D. M. 18.4.2002 ha recepito questo criterio, fissando un valore base per un metro lineare di scaffalatura e prevedendo una serie di parametri di abbattimento e innalzamento, sulla scorta dello stato di conservazione, del supporto, del periodo storico, della completezza e organicità del materiale.

OTELLO PEDINI

FONTI NORMATIVE

- D.lgs. 7 agosto 1997 n. 279, art.14
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 18 aprile 2002
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2003, n.13

PREMESSA

L'articolo 14 del D.lgs. 7 agosto 1997 n. 279 contempla una nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, prevedendo fra l'altro l'obbligo di attribuire un valore economico a beni di cui all'articolo 822 del Codice Civile. Il successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 18 aprile 2002 (G.U. n.24 del 30.01.2003) ha di conseguenza realizzato tale classificazione indicando i parametri valutativi.

Tale disciplina si applica anche ai beni archivistici statali, che pure in precedenza non rientravano nella sfera applicativa del Regio Decreto 26 agosto 1927 n.1917.

Non devono dunque essere valutati gli archivi e i singoli documenti di proprietà non statale, detenuti a qualunque titolo dagli Archivi di Stato.

Si rende ora necessario avviare le procedure di valutazione economica del patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato, secondo i coefficienti di identificazione e valutazione fissati dall'allegato B del citato Decreto Ministeriale 18 aprile 2002.

Il solo parametro oggettivo riconosciuto a livello internazionale dal Conseil International des Archives è lo sviluppo per metri lineari delle scaffalature su cui il materiale è collocato: Il D. M. 18.4.2002 ha recepito questo criterio, fissando un valore base per un metro lineare pari a € 5164,57 e prevedendo una serie di parametri di abbattimento e innalzamento, sulla scorta dello stato di conservazione, del condizionamento, del periodo storico, della completezza e organicità, della rarità e pregio del materiale.

In merito, tuttavia, si è osservato che tale criterio di valutazione, che resta il parametro di riferimento generale e ordinario, non è facilmente applicabile a tutte le tipologie del patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato.

Inoltre non sono sembrate particolarmente chiare le classi relative ai coefficienti di rivalutazione, oltre che difficilmente coniugabili con l'unità di misura "metro lineare". Ad esempio non necessariamente un fondo/serie si presenta nello stesso stato di conservazione;

ancor meno la documentazione di un fondo/serie (specie per quelli che hanno una estensione cronologica che comprende più secoli) ha lo stesso supporto, né il supporto in quanto tale è suscettibile di una valutazione oggettiva (il primo documento su carta potrebbe avere una stima valore superiore a quello di una pergamena coeva); e ancora: la carta del XV, XVI, XVII secolo ha lo stesso valore di una “velina” del primo Novecento?

Analoghe perplessità suscitano le voci “rilevanza per la ricerca storica” e “rarietà e pregio”.

Può essere considerato un parametro oggettivo e come tale immutabile la “rilevanza per la ricerca storica”, soggetta viceversa alle mutevoli mode storiografiche? E gli archivi e i singoli documenti, proprio per la loro “unicità”, non sono tutti egualmente “rari”?

Inoltre, per quanto riguarda pergamene, sigilli e tipari, disegni, stampe, cartografia, monete e medaglie, audiovisivi etc., diversamente condizionati (rotoli, cassettiere, armadi, scatole, etc.) e quindi non quantificabili in metri lineari di scaffalatura, la Commissione ha osservato come molto più pertinente sarebbe utilizzare come criterio di misurazione l’unità documentaria anziché il metro lineare⁸⁰.

Tale criterio dovrebbe prima di tutto applicabile alle piccole accessioni di scarsa entità che non costituiscono una *universitas rerum*, non organiche ai fondi (autografi, fotografie, oggetti, lettere isolate..), né esse stesse dunque assimilabili a fondi o serie.

I coefficienti di valutazione unitari per tipologie di seguito elencati devono tuttavia essere proposti e approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Archivio di Stato	Fondo	Materiale documentario in unità	tipologia materiale	valore base per unità
		n	disegni, mappe e docc. assimilabili	€ 51.645,70
			pergamene	€ 51.645,70
			sigilli, matrici, tipari	€ 51.645,70
			monete e medaglie	prezzi di mercato
			materiale diverso	prezzi di mercato
			stampe	prezzi di mercato

Ulteriori perplessità ha suscitato la stima effettuata a titolo esemplificativo (cfr. ESEMPI) su alcuni fondi. I valori che ne derivano sono alti e ciò potrebbe avere due tipi di ripercussioni: l’innalzamento dei valori di mercato degli archivi posti in vendita dai privati e l’elevato premio di assicurazione in caso, ad esempio, di prestiti per mostre.

D’altra parte l’esame comparato con i parametri di valutazione adottati per le altre tipologie di beni culturali ha evidenziato come i valori degli archivi siano nella media e, rispetto ad alcune analoghe fattispecie di beni librari, addirittura molto più bassi.

⁸⁰ Laddove invece tali materiali sono conservati all’interno delle unità di condizionamento del fondo archivistico di appartenenza, saranno da misurare con il criterio generale dei metri lineari.

Coefficiente di valutazione B - Stato di conservazione e completezza

Classi di valutazione

Pessimo	0,1 - 2
Mediocre	2,1 - 4
Discreto	4,1 - 6
Buono	6,1 - 8
Ottimo	8,1 - 10

Scopo

La valutazione deve tenere conto tanto dello stato di conservazione fisica quanto della completezza del fondo/serie

Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione, combinando tra loro il giudizio sulla conservazione e quello sulla completezza.

Esempio

Un fondo/serie in buono stato di conservazione, ma molto lacunoso, potrà essere valutato con 6,1. Un fondo/serie in pessimo stato di conservazione, ma integro e privo di lacune, potrà essere valutato con 2.

Coefficiente di valutazione C - Periodo storico dal VII al XXI secolo

Classi di valutazione

XX – XXI sec.	0,1 - 2
XVIII - XIX sec.	2,1 - 4
XVI – XVII sec.	4,1 - 6
XIII – XV sec.	6,1 - 8
VII – XII sec.	8,1 - 10

Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base del periodo storico cui si riferisce.

Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione, tenendo presente la data di inizio della documentazione. Non vanno prese in considerazione le eventuali estensioni, ma unicamente l'estremo cronologico iniziale.

Esempio

AS ROMA, *Amministrazione camerale del patrimonio ex gesuitico*, 1773-1814, con documenti dal 1578.

Questo fondo potrà essere valutato con coefficiente da 2,1 a 4, avendo come estremo cronologico iniziale il XVIII secolo (e non l'estensione al XVI secolo).

Coefficiente di valutazione D - Supporto e condizionamento

Classi di valutazione

Pessimo	0,1 - 2
Mediocre	2,1 - 4
Discreto	4,1 - 6
Buono	6,1 - 8
Ottimo	8,1 - 10

Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base della qualità/funzionalità delle scaffalature, delle unità di condizionamento (buste, cartelle, pacchi, mazze, faldoni, filze, etc.) e di tutti i fattori della *conservazione* (ai sensi dell'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio⁸¹), e cioè delle condizioni e dei parametri ambientali di conservazione (locali, impianti, scaffalature, condizionamento etc.).

Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo per ciascuna classe di valutazione, coordinando tra loro il giudizio sulle scaffalature e quello sul condizionamento.

Esempio

Un fondo/serie conservato su scaffalature idonee, ma condizionato in faldoni in cattivo stato potrà essere valutato con 6,1.

Coefficiente di valutazione E - Rilevanza per la ricerca storica

Classi di valutazione

Strumenti di ricerca (0,1 - 5)		Consultazione (0,1 - 5)	
nulla	0,1 - 1	Nulla	0,1 - 1
Elenco di consistenza	1,1 - 2	Sporadica	1,1 - 2
Inventario parziale	2,1 - 3	Bassa	2,1 - 3
Inventario sommario	3,1 - 4	Media	3,1 - 4
Inventario analitico	4,1 - 5	Alta	4,1 - 5

Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base della frequenza di consultazione e della effettiva fruibilità, in relazione agli strumenti di ricerca disponibili.

Metodo

Per ogni parametro di valutazione (strumenti di ricerca, consultazione) attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione. Per gli strumenti di ricerca, attribuire il coefficiente massimo della relativa classe di

⁸¹ D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, articolo 29: "comma 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. comma 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

valutazione ad inventari pubblicati a stampa o sul Web. Quindi sommare i due valori attribuiti, per ottenere il valore finale del coefficiente E.

Esempio

Un fondo disordinato, privo di strumenti di ricerca, mai consultato potrà essere valutato con il coefficiente 0,1. Un inventario sommario pubblicato potrà essere valutato con coefficiente 4; un inventario analitico non pubblicato potrà essere valutato 4,1.

Un fondo sporadicamente consultato ma dotato di inventario analitico pubblicato potrà essere valutato con coefficienti 1,1 e 5, per un valore finale di 6,1.

Coefficiente di valutazione F - Rarità e pregio

Considerata l'unicità della documentazione archivistica si consiglia di attribuire al fondo/serie coefficienti di valutazione a partire da 5 piuttosto che da 0,1.

Classi di valutazione

di rilevanza locale	5,1 - 6
di rilevanza provinciale	6,1 - 7
di rilevanza regionale	7,1 - 8
di rilevanza nazionale	8,1 - 9
di rilevanza internazionale	9,1 - 10

Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base della rarità e pregio della documentazione archivistica, intesa soprattutto come sua rilevanza.

Metodo

In mancanza di altri riferimenti, attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo per ciascuna classe di valutazione, tenendo conto della rilevanza della documentazione archivistica su base geografica e della presenza e disponibilità pubblica di altre fonti equivalenti (copie).

ESEMPI

Esempio n. 1

Archivio di Stato di Ragusa

Nuovo catasto terreni e fabbricati, (1936 – 1985),

2929 regg. e mappe, per metri lineari 195

Valore base € 5164,57 x 195 metri lineari = € **1.007.091**

coefficienti di valutazione

B = 7 (Il fondo è in buone condizioni ma con sporadiche lacune)

C= 2 (Il termine cronologico di inizio del fondo è il XX secolo)

D= 8 (Il fondo è condizionato in registri rilegati e le mappe sono in parte in contenitori creati *ad hoc*, in parte arrotolate)

E= 8 (Il fondo è molto consultato sia ai fini storici che ai fini amministrativi ed è dotato di un inventario sommario)

F= 7 (Non risultano esserci fonti analoghe consultabili per lo studio del territorio ragusano)

$$G = B+C+D+E+F = 32$$

Valore base x G = € **32.226.916,80**

Esempio n. 2

Archivio di Stato di Palermo

Archivio Belmonte, (1354 - 1931),

1770 voll. per 140,7 metri lineari

Valore base € 5164,57 x 140,7 metri lineari = € **726.654,99**

coefficienti di valutazione

B = 6 (Il fondo è in condizioni discrete, ma alcuni documenti necessitano di restauro)

C= 7 (Il termine cronologico di inizio del fondo è il XIV secolo)

D= 4 (Il fondo è condizionato in regg. e buste, ma necessita di spolveratura e di parziale ricondizionamento)

E= 7 (Il fondo è mediamente consultato ed è dotato di un inventario sommario)

F= 10 (Il fondo aggrega documentazione relativa alla Casa Ventimiglia (1129-1832), alla Casa Monroy (1129-1832) e alla Casa Monroy di Belmonte, (1832-1931). Comprende scritture relative alle famiglie Afflitto, Monroy, Ventimiglia e a quelle loro legate da rapporti di parentela e/o interesse come Rosselli e Speciale, Belloch, Bargellino e Cottone, Perollo Cappasanta, Scuderi, Palma, Settimo, Riggio. Oltre ai possedimenti in Palermo, gli atti si riferiscono alla contea di Collesano, alla ducea di Carcaci, alle baronie di Santo Stefano di Bivona, Gratteri, Casalbianco, Spaccaforno e altre)

$$G = B+C+D+E+F = 34$$

Valore base x G = € **24.706.269,66**

Esempio n. 3

Archivio di Stato di Parma

Notai di Parma, protocolli notarili (1680-1855),

pezzi: 13665 per 915 metri lineari

Valore base € 5164,57 x 915 metri lineari = € **4.725.581,55**

coefficienti di valutazione

B = 5 (Il fondo è in discreto stato di conservazione malgrado non ne sia valutabile la completezza)

C= 4,1 (Il termine cronologico di inizio del fondo è la fine del XVII secolo)

D= 0,1 (Il fondo è inconsultabile perché non sistemato su scaffali, ma accatastato)

E= 1,2 (Il fondo non è mai stato consultato, nonostante sia dotato di un elenco di consistenza della fine del XIX secolo)

F= 7 (Gli atti notarili sono una fonte importantissima per la storia della vita economica e sociale del territorio parmense)

$$\overline{G = B+C+D+E+F = 17,4}$$

Valore base x G = € **82.225.118,97**